

Delibera n° 826

Estratto del processo verbale della seduta del
28 maggio 2021

oggetto:

LR 8/2003, ART 1 BIS - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 18 bis, comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dalle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche ed alle Discipline sportive paralimpiche, iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP;

Visto il comma 4 del citato articolo 18 bis della legge regionale 8/2003, il quale prevede che, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo stesso, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, all'emanazione di apposito bando di finanziamento;

Visto altresì il comma 5 del citato articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 il quale prevede che, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi in oggetto;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di supporto per le attività sportive rivolte alle persone con disabilità, già avviata dal 2018;

Visto l'allegato schema di bando, predisposto a tale scopo per l'anno 2021, in applicazione della succitata normativa, dalla Direzione centrale cultura e sport- Servizio sport, e ritenuto di approvarlo;

Atteso che, come per l'anno 2020, il Bando prevede, all'articolo 7, la concessione di una quota fissa di contributo a tutte le domande ammissibili e di una quota variabile che tiene conto della posizione in graduatoria e del rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo;

Dato atto che le risorse finanziarie destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003, per l'esercizio 2021, ammontano ad euro 200.000,00;

Ritenuto opportuno, stante il perdurare dell'emergenza Covid-19 e tenuto conto del trend storico delle domande presentate al Servizio, di destinare il sessantadue virgola cinquanta per cento delle risorse complessive a disposizione per il finanziamento della quota fissa del contributo medesimo;

Atteso che il procedimento contributivo richiede specifiche competenze tecniche per le quali il Servizio competente in materia di sport può avvalersi del supporto specialistico del Comitato regionale FVG del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e del Comitato regionale FVG del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Dato atto che le disposizioni dell'articolo 18bis della legge regionale 8/2003 non stabiliscono il termine per la conclusione del procedimento relativo alla concessione dei contributi da esse previsti;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'articolo 5, comma 1, nel quale si dispone che il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;

Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 5 commi 2 e 4, il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni ad eccezione dei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, il termine può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni e che, qualora il termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni;

Richiamati altresì i seguenti articoli della legge regionale 7/2000:

- articolo 6 che determina la decorrenza e la scadenza del termine;
- articolo 14, ai sensi del quale nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato il termine di conclusione dello stesso;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi degli articoli 5 e 6 della richiamata legge regionale 7/2000, stabilire il termine per la conclusione del procedimento di cui al citato articolo 18 bis, della legge regionale 8/2003 in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di contributo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 ("Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023");
- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 ("Legge di stabilità 2021");
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs n. 118/2011, articolo 39, comma 10;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema del Bando nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per quanto espresso nelle premesse è approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 4 della legge regionale 8/2003, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, il <<Bando per la concessione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2021>>.
2. Di fissare il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 18bis, della legge regionale 8/2003, (Testo unico in materia di sport), in novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo.
3. Di dare atto che alla prenotazione delle risorse, che costituiscono attualmente la dotazione finanziaria del Bando suddetto, pari a euro 200.000,00, provvederà con proprio atto il

Direttore centrale della Direzione cultura e sport, contestualmente all'approvazione della graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento.

4. Per quanto espresso nelle premesse, di destinare il sessantadue virgola cinquanta per cento delle risorse complessive a disposizione al finanziamento della quota fissa del contributo di cui all'articolo 7 del <<Bando per la concessione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2021>>.

La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE